

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali (ChiBioFarAm) dell'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina – Viale F. Stagno d'Alcontres, 31 – C.da Papardo, CF 80004070837, rappresentato dal Direttore, prof. Sebastiano Campagna;

E

Il Consortium for Genomic Technologies S.r.l. Società Benefit (in breve COGENTECH), con sede in Milano, in via Adamello n. 16, C.F. e P.I. 04641450962, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Claudio Basilico,

PREMESSO

- dal 2018 sussiste tra le Parti una proficua collaborazione scientifica nel campo della ricerca applicata, con particolare interesse alla biopsia liquida e alla valutazione di nuovi agenti antitumorali attraverso l'utilizzazione comune di risorse umane e di laboratori di ricerca sperimentale;
- che è nell'interesse di entrambe le Parti sopraindicate sviluppare ulteriori attività di collaborazione nel campo della ricerca applicata, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse, le competenze e le strumentazioni esistenti presso le parti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della ricerca applicata, tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, con la possibilità che il personale di ciascuna parte possa frequentare le strutture dell'altra parte per periodi prestabiliti e nell'ambito di specifici progetti di ricerca, tra cui ARS01_00492 BiLiGeCT.

Articolo 2

Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Articolo 3

Ciascuna parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una parte e messe a disposizione dall'altra per lo svolgimento di attività congiunte. Entrambi le Parti si impegnano a menzionare reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra. I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, ecc.).

Articolo 4

Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

Articolo 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Ciascuna parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso i terzi (RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso. Allo stesso modo, il personale di ciascuna parte si impegna ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. N. 81/2008 ss.mm.ii.

Articolo 6

Responsabili Scientifici dell'accordo in argomento sono: i Proff. Maria Teresa Sciortino e Anna Piperno , per il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali dell'Università degli Studi di Messina; il Dott. Marco Pierotti per COGENTECH

Articolo 7

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula¹ e potrà essere rinnovato per iscritto, previa approvazione da parte dei competenti organi di entrambe le parti. Le parti potranno recedere liberamente dal presente protocollo mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi;

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie, e con le proprie esigenze istituzionali. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 8

Ulteriori iniziative di collaborazione scientifica formeranno oggetto di specifiche intese chiamate a costituire ad ogni effetto "Allegati" al presente accordo. In linea generale, tali intese saranno definite a cura dei Responsabili Scientifici e perfezionate nei modi stabiliti dagli Statuti e dagli Ordinamenti propri delle parti, previa autorizzazione dei competenti Organi.

Articolo 9

Il presente accordo sarà oggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana. Qualora il presente atto dia origine a disputa, controversia o rivendicazione, le Parti convengono di tentare di arrivare ad una soluzione in buona fede mediante negoziazioni. Qualora le negoziazioni non riescano a risolvere la disputa, controversia o rivendicazione, la questione sarà riservata alla esclusiva competenza del foro di Messina.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Art. 10

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, con eventuali spese a carico della parte richiedente. La Convenzione è soggetta, altresì al pagamento dell'imposta di bollo, che sarà assolta virtualmente da ChiBioFarAm, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

il Direttore del Dipartimento ChiBioFarAm
dell'Università degli Studi di Messina

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Cogentech SRL Società Benefit

Prof. Sebastiano Campagna

Prof. Claudio Basilico

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.